

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 293 Costituzione del contumace

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.